

*Definire*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I  
LAVORI PUBBLICI

*no. 9818-9877*

VISTA l'istanza 20 Dicembre 1927 della Terni Società per l'Industria e l'Elettricità corredata da relazione tecnica e disegni in data 20 Dicembre 1927 a firma Ing. Chiapponi Narciso intesa ad ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di una linea elettrica alla tensione di 125.000 volt, frequenza 45 periodi, della lunghezza di Km. 45, dalla centrale di Papigno a quella di Ponte Chiusite in val di Nera;

RITENUTO che per i relativi attraversamenti la ditta istante ha ottenuto il nulla osta:

- a) dal Circolo delle Costruzioni TT. di Papigno in data 28 Ottobre e 26 Dicembre 1928;
- b) dalla Provincia di Terni in data 10 Maggio 1929;
- c) dalla Commissione Straordinaria per la Prov. di Perugia in data 23 Giugno 1928;

E che i Comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Spoleto, Corcheto di Spoleto e Preci hanno dato il loro assenso;

RITENUTO che la ditta istante con dichiarazione in data 15 Novembre 1928 ha accettato le condizioni imposte nei suddetti consensi;

VISTO il rapporto dell'Ufficio del Genio Civile di Terni in data 15 Giugno 1929 n°.2422;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso in adunanza del 30 Luglio 1929 n°.2192;

VISTA la legge 7 Giugno 1894 n°.232 ed il regolamento 25 Ottobre 1895 n°.642; il Decreto Luogotenenziale 22 Febbraio 1917 n°.386, prorogato con i RR.DD. 3 Febbraio 1921 n°.179 e 20 Agosto 1921 n°.41223, ratificati con legge 17 Aprile 1925 n°.473;



VISTO il Regio Decreto Legge 16 Dicembre 1926 n°. 2373  
convertito in legge con la legge 8 Marzo 1928 n°. 557;

D E C R E T O :

Art. 1°) La Terni Soc. per l'Industria e l'Elettricità  
è autorizzata ad impiantare ed esercitare una linea elet-  
trica alla tensione di 125.000 volt dalla centrale di Papi-  
gno alla centrale di Ponte Chiusita in Val di Nera.

Art. 2°) La linea dovrà essere costruita secondo le  
modalità tecniche risultanti dai disegni allegati alla  
istanza 20 Dicembre 1927 e prima dell'esercizio dovrà esse-  
re collaudata dalla Sezione Autonoma del Genio Civile di  
Terni.

Art. 3°) L'autorizzazione s'intende accordata con sal-  
vezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte  
le disposizioni vigenti in materia di impianti di linea  
elettriche di trasmissione e delle speciali prescrizioni  
tecniche determinate dalle singole Amministrazioni interes-  
sate per l'attraversamento delle opere di interesse pubbli-  
co.

La ditta resta obbligata ad eseguire senza compenso,  
anche durante la costruzione e l'esercizio della linea,  
tutte quelle opere nuove o modifiche che dall'Ufficio del  
Genio Civile o dalle altre Amministrazioni autorizzate ve-  
nissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati  
interessi ed entro i termini che fossero all'uopo stabili-  
ti.

Art.4°) Nel caso di inadempienza delle suddette condizioni ed in particolare modo di quelle contenute negli articoli 10, 11, 12 e 13 del regolamento 25 Ottobre 1895 n°.642, l'Amministrazione si riserva di far eseguire d'ufficio, a spese della ditta, tutte quelle opere che fossero riconosciute necessarie per tutelare la pubblica incolumità ed assicurare il regolare andamento dei servizi pubblici.

Art.5°) E' in facoltà dell'Amministrazione di revocare la presente autorizzazione o modificarla ogni volta che, a suo giudizio inidoneabile, lo ritenga opportuno e necessario senza che la ditta possa perciò domandare compensi ed indennizzi di sorta per danni che, in conseguenza della revoca o modifica, alla ditta stessa derivassero.

Art.6°) La ditta viene ad assumere la intera responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dalla linea di trasmissione e renderà l'Amministrazione sollevata da qualsiasi molestia che la potesse derivare da parte di terzi che ne ritenessero danneggiati.

Art.7°) Per le spese di sorveglianza e di collaudo da eseguirsi dalla Sezione Autonoma del Genio Civile di Terni la Ditta depositerà presso la Sezione di Tesoreria di Terni a disposizione dell'Ufficio stesso la somma di L. cinquecento (L.500,00).

Quale cauzione a garanzia degli obblighi dipendenti dalla presente autorizzazione e di quelli verso terzi la

ditta stessa depositerà presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di L. 3.000 (Lire tremila).

La validità della presente autorizzazione s'intende subordinata al preventivo deposito di dette somme.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditta concessionaria.

L'Ingegnere Capo della Sezione Autonoma del Genio Civile di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, il 19 Settembre 1929 -

Anno VII

IL MINISTRO

F.to CROLLALANZA

*F. Crollanza*

